



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 26-02-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2021, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita in video conferenza la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	P
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	A
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 5

ASSENTI 1

Assiste dalla sede comunale collegata in video conferenza il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO, nella Sede Comunale, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in video conferenza e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 25

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

Richiamati inoltre:

-l'art.1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

-l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Dato atto che, mediante l'adozione di apposita delibera consiliare, in base al combinato disposto dagli artt. 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sarà istituito, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, e sarà approvato il relativo regolamento;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato "dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";

Visti i commi 826 e 827 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo;

Visti i commi 841 e 842 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del canone mercatale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo;

Preso atto dello schema delle tariffe, ai fini dell'applicazione, a partire dal 01 gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, redatto dal Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio di questo Ente sulla base dell'elaborato formato dalla tabella contenente le tariffe con allegato l'elenco dell'anagrafica delle vie del territorio comunale appartenenti alla categoria 1 ed alla categoria 2, che è stato predisposto, sulla base dell'obiettivo di garantire l'invarianza di gettito, dalla società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale e trasmesso a questo Ente, e che viene ritenuto rispondente alle esigenze di questo Ente;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2021/2022/2023, da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, per le motivazioni dianzi indicate, che anche il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto, quindi, di approvare, per le motivazioni sopra indicate, lo schema delle tariffe, ai fini dell'applicazione, a partire dal 01 gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, che viene allegato alla presente delibera, formandone parte integrante e sostanziale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le tariffe ai fini dell'applicazione, a partire dal 01 gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, che sono riportate nell'elaborato formato dalla tabella contenente le tariffe con allegato l'elenco dell'anagrafica delle vie del territorio comunale appartenenti alla categoria 1 ed alla categoria 2, che viene allegato alla presente delibera, formandone parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, mediante l'adozione di apposita delibera consiliare, in base al combinato disposto dagli artt. 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sarà istituito, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, e sarà approvato il relativo regolamento;

Di dichiarare, mediante separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, in considerazione del termine ultimo per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 2021/2022/2023, previsto per il 31 marzo 2021.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2021, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2021, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 05-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-03-2021
Corridonia li 05-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-02-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI